

Scheda n.548.

Schema di decreto sulla valutazione degli alunni (Atto Governo n° 384)

- Riforma della scuola
-

Il governo ha approvato in via preliminare lo [schema di decreto n° 384](#) che attendo il parere dell Commissioni parlamentari prima della definitiva approvazione entro metà aprile 2017.

Esso è costituito da 27 articoli suddivisi in 3 capitoli.

Capo I (art. 1-13)

Tratta della valutazione nelle scuole del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado).

Essa stabilisce che la valutazione non riguarda solo l'esito, ma anche il processo, cioè come avviene la crescita negli apprendimenti rispetto a quelli iniziali.

Esso conferma gli orientamenti della precedente normativa contenuta nell'O.M. n° 90/01 e DPR n° 122/09:

1. Divieto di bocciatura durante la scuola primaria se non approvata all'unanimità e sufficientemente motivata e comunque vista come situazione eccezionale.
2. Nella scuola secondaria di primo grado per la promozione all'anno successivo e l'ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo si richiede una valutazione complessiva di almeno sei decimi.
3. Possibilità dell'istruzione parentale previa comunicazione al dirigente della scuola statale competente per territorio e documentazione della famiglia circa le possibilità di istruzione sotto la propria responsabilità e con i propri mezzi, con obbligo annuale di sottoporsi agli esami di idoneità.
4. Gli alunni frequentanti scuole private paritarie sono in tutti parificati a quelli frequentanti le scuole statali.
5. Gli alunni frequentanti scuole private non paritarie, ma inserite in un apposito elenco regionale, sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno della scuola primaria e si presentano da privatisti per l'esame conclusivo del primo ciclo (ex terza media).
6. Quanto alla validità dell'anno scolastico si ribadisce il limite insuperabile di un quarto di assenze dalle lezioni. Il Collegio dei docenti stabilisce i criteri per le concessioni di deroghe a tale limite di assenze, purchè il consiglio di classe sia nelle condizioni di valutare l'alunno nonostante le assenze (vedi scheda n° 313. [Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico a causa di assenze per malattia \(Nota 7736/10 e CM 20/11\)](#)).

7. Per gli alunni con disabilità l'art. 12 presenta un errore materiale (come [affermato dal Ministro](#)) in quanto si prevederebbe che solo se le prove differenziate per tali alunni siano anche equipollenti a quelle ordinarie possono dare diritto al diploma, altrimenti gli alunni otterranno il solo attestato dei crediti formativi, che è comunque titolo valido per l'iscrizione al secondo ciclo. L'errore deve andare corretto con la conferma della normativa preesistente (l. n° 104/92 art. 16 commi 1 e 2; O.M. n° 90/01 art. 11 commi 11 e 12) secondo cui: il PEI deve essere formulato sulla base delle effettive capacità dell'alunno; le prove sono differenziate; se l'alunno dimostra dei progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti, raggiungendo gli obiettivi del suo PEI, ha diritto alla promozione da un anno all'altro ed al Diploma. Occorre comunque la conferma ufficiale di questa modifica quando il decreto verrà definitivamente emanato.
8. Resta confermato che anche le prove INVALSI possono essere adattate alla situazione degli alunni con disabilità.
9. Vengono confermate pure le norme sulla valutazione e gli esami per gli alunni con DSA (misure dispensative, strumenti compensativi, tempi lunghi e utilizzo di strumenti tecnologici come previsto dal PDP). Viene confermata la possibilità di dispensa dalla prova scritta delle lingue straniere, con prova orale compensativa, e la possibilità di esonero dalle stesse che però consente solo il conseguimento dell'attestato dei crediti formativi.
10. Per gli alunni che per motivi di salute svolgano istruzione in ospedale o a domicilio resta confermato che qualora la durata della scuola in ospedale o a domicilio superi quella della frequenza in classe, sono i docenti della scuola in ospedale o a domicilio a effettuare lo scrutinio acquisendo elementi informativi dai docenti della scuola. Anche lo svolgimento delle prove di esame seguono lo stesso criterio.

Lo schema di decreto contempla invece le seguenti novità:

1. La commissione per gli esami conclusivi del primo ciclo (ex terza media) non è più presieduta da un commissario esterno ma dal Dirigente Scolastico della scuola e dal suo vice.
2. Scompare la quarta prova nazionale INVALSI dalle prove degli esami (facente media con l'esito delle altre tre prove scritte e del colloquio), mentre la sola partecipazione alle prove INVALSI da svolgersi nel mese di aprile diviene condizione di ammissibilità alle prove di esame.

Capo II (art. 14-23)

Tratta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo (secondaria di secondo grado).

Vengono confermate le preesistenti norme relative all'ammissione, allo svolgimento e alla valutazione degli esami di Stato con le seguenti novità:

1. L'ammissione dei candidati interni avviene con la media del 6, compreso il comportamento, e non più con l'obbligo del 6 in tutte le discipline.
2. Lo svolgimento della prova INVALSI durante l'ultimo anno è condizione di ammissione agli esami.
3. Lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro è condizione per l'ammissione agli esami ed è oggetto di apposita valutazione durante il colloquio d'esame tramite una relazione, anche multimediale, dello studente.
4. Anche i candidati esterni devono dimostrare di aver svolto attività lavorativa per essere ammessi all'esame.
5. Scompare la terza prova scritta predisposta dalla commissione (cd. quizzone).
6. Quanto ai punteggi attribuibili dalla commissione d'esame essi corrispondono:
 - fino ad un massimo di 40 punti per il credito scolastico maturato nell'ultimo triennio
 - sino ad un massimo di 20 punti per ciascuna delle due prove scritte e del colloquio.

7. Le Università, possono tenere a riferimento per l'accesso ai percorsi accademici, i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove INVALSI (art. 21 comma 5 dello schema di decreto).
8. Al termine degli esami a tutti gli studenti viene rilasciato il "curriculum dello studente" comprendente il monte ore complessivo delle discipline del piano di studi, le competenze, le conoscenze e le abilità conseguite, ivi comprese quelle ottenute nell'alternanza scuola lavoro ed in ambito extrascolastico, anche nel volontariato.

L'art 22 prevede la normativa per gli esami degli alunni con disabilità e DSA.

Per gli alunni con DSA è confermata la normativa preesistente.

Per gli alunni con disabilità vi sono le seguenti novità:

1. Si prevede che le prove differenziate avrebbero "valore equipollente" ai fini del rilascio del diploma. Trattasi, come [affermato dal Ministro](#), di errore materiale che renderebbe l'esame molto più facile di quello del primo ciclo. Quindi andrà ripristinata la precedente normativa (L. n° 104/92 art. 16 commi 1 e 3; O.M. n° 90/01 art. 15) che prevede il PEI semplificato con prove equipollenti con rilascio del Diploma e il PEI differenziato con prove differenziate e rilascio dell'attestato comprovante i crediti formativi maturati. Anche in questo caso occorre comunque la conferma ufficiale di questa modifica quando il decreto verrà definitivamente emanato.
2. Verrebbe ripristinato il ruolo di commissario d'esame a pieno titolo del docente per il sostegno, il quale contemporaneamente sarebbe anche assistente dell'alunno con disabilità durante le prove d'esame.

Capo III (art. 24-27)

Contiene disposizioni finali, transitorie e abrogazioni. Alcune di tali norme sono oggetto delle osservazioni che seguono.

OSSERVAZIONI

1. E' da ricordare che i candidati con disabilità che si presentino come privatisti agli esami conclusivi del primo ciclo (ex licenza media) si applica il [D.M. del 10/12/1984](#) secondo il quale il candidato deve concordare con la scuola prescelta il PEI sul quale svolgere gli esami e ricevere l'assegnazione di un docente che lo assisterà durante le prove.
Inoltre tale decreto va applicato per analogia anche ai candidati privatisti con disabilità negli esami conclusivi del secondo ciclo.

2. L'art. 22 comma 2 dello [schema di Dlgs n° 384](#) stabilisce che:

"I docenti preposti al sostegno didattico degli studenti con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla ammissione all'esame, alla predisposizione, alla correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale."

La norma, nel confermare la piena contitolarità del docente per il sostegno alla fase di ammissione dell'alunno agli esami, poi reintroduce una sua nuova qualificazione preesistente alla [l. n° 425/97](#) quale membro di commissione degli esami di Stato; infatti il termine "a pieno titolo" ne è un indice indiscutibile. Ciò significa che il docente per il sostegno, che dovrà partecipare alla formulazione delle prove differenziate e di quelle equipollenti, alla correzione delle stesse ed alla formulazione del giudizio globale, diviene membro di diritto della commissione, cosa che correttamente era stata evitata con la normativa successiva alla [l. n° 425/97](#) e sino ad oggi.

Non si vede la necessità di questa reintroduzione, che altera il collegio perfetto della commissione giudicatrice. Tanto più che il successivo comma 4 dello stesso art. 22 riproduce la norma ormai divenuta *tralatizia* secondo cui:

"Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno."

In presenza di tale ultima norma, che ha dato buona prova di funzionamento sino ad oggi, si ritiene superflua e rischiosa la nuova norma introdotta col comma 2 dello stesso articolo, anche perché si potrebbe creare una disparità nel numero dei commissari valutatori a secondo che si tratti di alunni con disabilità o senza disabilità per i quali non è previsto l'intervento dell'insegnante per il sostegno.

Si chiede pertanto la espunzione dal testo della norma dell'art. 22 comma 2 citati.

3. A proposito del contenuto dell'attività valutativa dei docenti per il sostegno, si richiama l'attenzione sull'art. 26 comma 5 lettera c) dello stesso [schema di Dlgs n° 384](#) che abroga totalmente gli art. 2 e 6 del [DPR n° 122/09](#).

L'art. 2 del [DPR n° 122/09](#) al comma 5 stabilisce che per la valutazione nel Primo Ciclo:

"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#)."

L'abrogazione di tale norma elimina un fondamentale chiarimento che il [DPR n° 122/09](#) aveva fornito circa il **contenuto del giudizio espresso dai docenti per il sostegno per tutti gli alunni della classe**.

Infatti sorgeva spesso conflitto tra i docenti per il sostegno abilitati in certe discipline curriculari ed i titolari di tali discipline a proposito della valutazione del profitto nelle medesime.

L'art. 2 comma 5 aveva finalmente chiarito che **i docenti per il sostegno dovevano valutare il raggiungimento o meno degli obiettivi dell'inclusione dei singoli alunni** citando espressamente l'art. del testo unico che li individua puntualmente (crescita negli apprendimenti nella loro globalità, nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni - vedi scheda n° 288. [Regolamento Gelmini del 2009 sulla valutazione degli alunni \(DPR 122/09\)](#)).

Tale omissione nell'emanando decreto stride con la mancata abrogazione dell'art. 4 dello stesso [DPR n° 122/09](#) che al comma 1 riporta per il secondo ciclo la stessa norma che invece verrebbe abrogata per il primo ciclo.

Si chiede quindi che dall'abrogazione dell'art. 2 del [DPR n° 122/09](#) venga espressamente escluso il comma 5.

4. L'art. 25 dello [schema di Dlgs n° 384](#) al comma 1, a proposito delle scuole italiane all'estero, esclude espressamente l'applicazione dell'art. 22 dello stesso [schema di Dlgs n° 384](#), concernente le agevolazioni per gli alunni con disabilità e con DSA valutati nelle scuole italiane con sede in Italia.

Tale esclusione crea una palese disparità di trattamento tra gli studenti con disabilità frequentanti in Italia e quanti frequentano le scuole italiane all'estero.

Tale disparità di trattamento palesemente collide con l'art. 3 della nostra [Costituzione](#) e con tutta la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale che non ha mai distinto, quanto al diritto allo studio degli alunni con disabilità, fra quanti frequentano in Italia e quanti frequentano le scuole italiana all'estero.

Tale disposizione dell'art. 25 comma 1 è quindi a rischio certo di incostituzionalità e si chiede l'espunzione da tale comma dell'inciso "ad eccezione dell'art. 22".

5. Lo [schema di Dlgs n° 384](#) non prende in considerazione un fenomeno che sta sempre più verificandosi con riguardo agli alunni con disabilità. Sempre più frequentemente le famiglie degli alunni con disabilità **non fanno presentare i figli agli esami conclusivi del primo o del secondo ciclo**; ciò perchè hanno timore, talora giustificato, che i loro figli si trovino male nel successivo ciclo di istruzione o al termine del percorso scolastico, abbandonando ambienti nei quali sono stati ben seguiti ed assistiti. Tali famiglie quindi, non facendo presentare i figli agli esami, chiedono la ripartenza alle scuole che normalmente la concedono acriticamente.

Quanto alla scuola del primo ciclo il problema è delicato, poichè ancora non è adempiuto pienamente l'obbligo scolastico e quindi le scuole non possono rifiutare la ripartenza, pur essendo consapevoli dell'anomalo uso della normativa.

Quanto alla scuola del secondo ciclo, invece, essendo ormai adempiuto l'obbligo scolastico, le scuole dovrebbero collaborare di più con le famiglie per favorire la predisposizione del Progetto Globale di Vita da parte del Comune di residenza ai sensi dell'art. 14 della l. n° 328/2000 al fine di orientare i giovani o ad un Corso di Formazione Professionale o all'inserimento lavorativo "mirato" o comunque ad un progetto di vita inclusivo che eviti la chiusura in famiglia o il ricovero in centri diurni privi di progettualità stimolanti e talora addirittura in istituti residenziali a tempo pieno.

Onde evitare tutto ciò ci si permette di proporre che, una volta ammessi gli alunni con disabilità agli esami conclusivi del primo o del secondo ciclo, qualora essi non si presentino agli esami, neppure alle sessioni per gli ammalati, la commissione d'esame possa rilasciare l'attestato dei crediti formativi maturati, sulla base del giudizio positivo di ammissione agli esami, impedendo con ciò le illegittime richieste di ripartenza.

Vedi anche le schede:

n° 547. [Schema di decreto sulla formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie \(Atto Governo n° 377\)](#)

n° 546. [Deludente lo schema di decreto sull'inclusione scolastica del gennaio 2017 della "buona scuola" \(Atto Governo n° 378\)](#)

Publicato il 3/3/2017

Aggiornato il 8/3/2017 **Avvocato Salvatore Nocera**

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica

Viale delle Milizie, 106

00192 Roma

06/3723909

06/3722510

Email: osservscuola.legale@aipd.it